L'anno 1999, il giorno 21 del mese di giugno in Roma

tra

la F.I.I.S. (Federazione Imprenditori Impianti Sportivi) Confcommercio rappresentata dal suo Presidente Antonio Matalon, e da: Riccardo Calamandrei e Massimo Costa, con l'assistenza dell'Unione del commercio del turismo e dei servizi di Milano rappresentata da Pierantonio Poy e della Confcommercio rappresentata da Donata Tirelli e Giuseppe Zabbatino

e

SLC – CGIL rappresentata da Lucio Muoio, ~~Luciano~~ EMILIANO Baretella
FISASCAT – CISL rappresentata da Antonio Michelagnoli
UILSIC – UIL rappresentata da Bruno Zino, Gioacchino Arcella, Fabio Benigni

in applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, dal Patto sociale 22 dicembre 1998 e dall'articolo "Decorrenza e durata del contratto" del CCNL 22 marzo 1996 si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi.

Art. 1 - UNA TANTUM

A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo, compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, verrà corrisposto un importo "una tantum" da erogarsi con il foglio paga di settembre 1999.

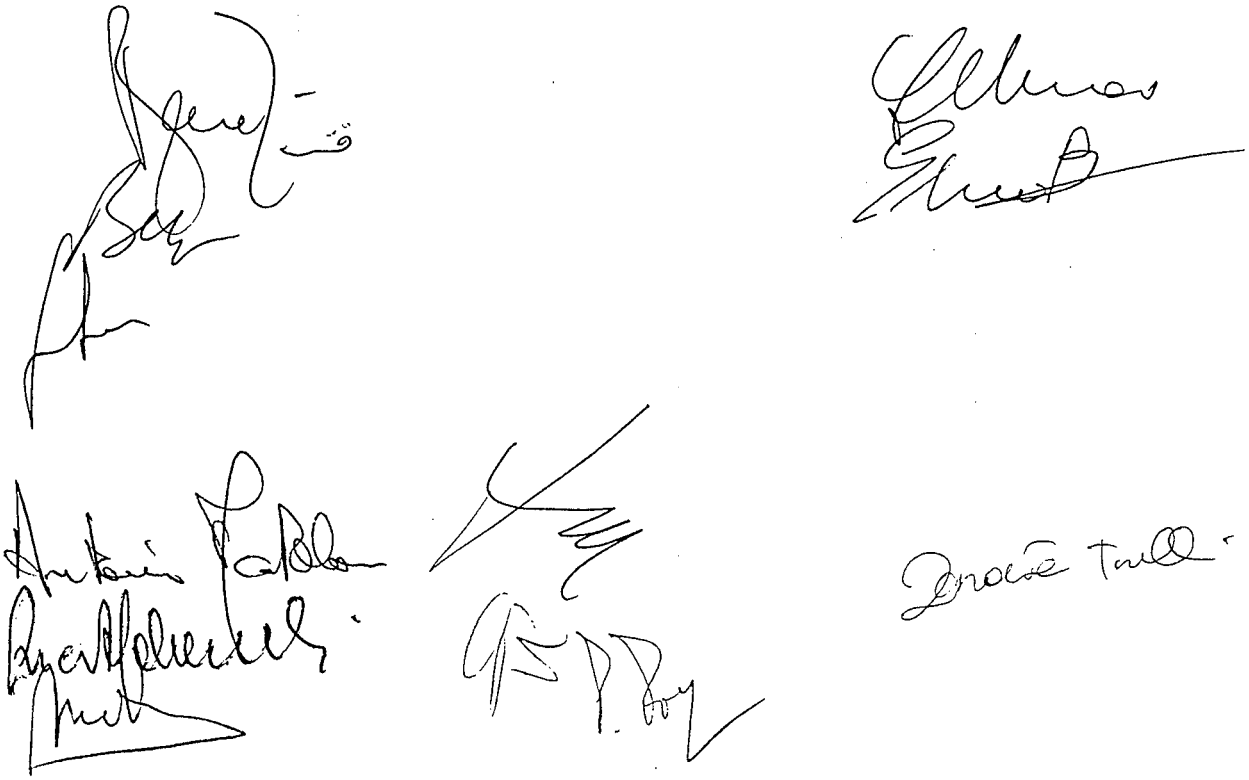
Tale importo, pari a £. 310.000- lorde per i lavoratori qualificati ed a £. 235.000- lorde per gli apprendisti, spetta in relazione al periodo intercorrente dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999.

Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Per il personale assunto successivamente al 1° gennaio 1998 e fino al 30 giugno 1999, l'importo una tantum verrà erogato pro quota. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto, ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

L'una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Con la corresponsione di tale importo si intende assolto, fino al 30 giugno 1999, ogni onere derivante dall'applicazione del capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale.



FIIS 21/06/99

Art. 2 - DICHIARAZIONE SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Nel ribadire quanto concordato nell'accordo 22.3.1996 in materia di previdenza complementare, le Parti riconfermano l'impegno a trovare adeguate soluzioni per l'attuazione di un sistema di previdenza complementare.

A tal fine le Parti concordano che la prevista Commissione Tecnica Paritetica di cui al richiamato CCNL inizierà i suoi lavori entro il mese di settembre 1999.

Compito della suddetta Commissione sarà quello di valutare l'opportunità di costituire uno specifico Fondo nazionale di previdenza complementare per il settore ovvero la possibilità di aderire ad un Fondo nazionale di previdenza complementare già costituito.

La Commissione al termine dei lavori riferirà sugli esiti delle valutazioni effettuate alle parti stipulanti entro il 31 dicembre 1999.

ART. 3 - AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

A decorrere dalla scadenza appresso indicata a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali

LIVELLI	DATA 1° luglio '99
QUADRO	58.300
I	54.470
II	47.420
III	40.380
IV	35.000
V	31.590
VI	28.430
VII	24.300

Con la stessa decorrenza pertanto le paghe base nazionali sono quelle della allegata tabella A .

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle percentuali previste dall'art. 4 (tabella A).

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

ART. 4 - PAGA BASE NAZIONALE

Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale di cui al titolo I e II, Seconda Parte, del presente contratto corrisponde una paga base nazionale nelle misure indicate nella sottostante tabella A.

TABELLA A - PAGA BASE DAL 1° luglio 1999

QUALIFICATI

LIVELLI		LIVELLI	
QUADRI	1.545.700	IV	928.000
I	1.444.220	V	837.490
II	1.257.270	VI	753.830
III	1.070.580	VII	644.300

APPRENDISTI

LIVELLI (prima meta' 65%)		LIVELLI (seconda meta' 80%)	
IV	603.200	IV	742.400
V	544.369	V	669.992

NOTA A VERBALE

Le parti stipulanti, in merito alla sfera di applicazione del vigente contratto confermano che la definizione "campi di calcio" di cui al punto 6 comprende anche le imprese che gestiscono impianti di attività calcistica professionistica, semiprofessionistica e dilettantistica.